gramma di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), lo specifico accordo governativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività ovvero di ripresa della stessa ed esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante l'esistenza di prospettive di una rapida cessione.

- 2. In sede di accordo il Ministero dello sviluppo economico può confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l'azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso.
- 3. Al fine di cui al comma 2, prima della stipula dell'accordo governativo di cui art. 2, comma 1, lettera *b*), deve essere verificata la sostenibilità finanziaria dell'intervento di integrazione salariale straordinaria.
- 4. In sede di accordo deve essere indicato l'onere finanziario necessario a coprire l'intervento di integrazione salariale straordinario, preventivamente verificato.
- 5. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale.
- 6. A seguito della stipula dell'accordo governativo, l'impresa presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, corredata del programma di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c*) e *d*).
- 7. Al fine di garantire, sia la stabilità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell'operazione di cessione di cui al comma 2, sia la continuità aziendale, alle domande per l'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si applica il procedimento di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 4.

Limite di spesa

- 1. Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere autorizzato entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
- 2. Per le finalità di cui al presente decreto il relativo onere finanziario grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Art. 5.

Monitoraggio delle risorse finanziarie

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale monitora mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e invia relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Qualora in sede di accordo, il monitoraggio delle risorse di cui all'art. 4, effettuato anche in via prospettica e non soltanto sulla base delle relazioni mensili di cui al comma 1, in relazione agli utilizzi che deriverebbero dagli accordi già stipulati, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, indichi che è stato raggiunto o che sarà raggiunto prima del termine dell'anno di riferimento il limite dei 50 milioni di euro annui assegnati, non possono più essere stipulati accordi di cui all'art. 2.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1505

16A03952

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2016.

Modifica del Piano assicurativo agricolo anno 2016 - proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce







procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale;

Considerato il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20 novembre 2015;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2015 registrato dalla Corte dei Conti il 12 febbraio 2016 registrazione n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2016 ed in particolare l'articolo 6, (termini di sottoscrizione delle polizze), l'art. 7 (modifiche al piano);

Considerate le note 29 marzo 2016 della Provincia autonoma di Bolzano e del 30 marzo 2016 della Provincia autonoma di Trento con le quali si richiede, tra l'altro, di differire il termine di sottoscrizione delle polizze agevolate a copertura dei rischi sulle colture a ciclo autunno primaverile e colture permanenti, fissato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, dal 30 aprile al 31 maggio 2016, alla luce delle difficoltà segnalate dai territori per rispettare le scadenze previste per gli adempimenti propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agevolate;

Ritenuto di accogliere la richiesta per consentire un regolare svolgimento della campagna assicurativa 2016 e conseguentemente posticipare il termine di sottoscrizione delle polizze, di cui all'art. 6, comma 1 lettere *a*) e *b*) del decreto 23 dicembre 2015 citato, a copertura dei rischi sulle colture a ciclo autunno primaverile e colture permanenti dal 30 aprile al 31 maggio 2016, per allineare la scadenza a quella già prevista per le colture a ciclo primaverile e per consentire la possibilità di sottoscrivere polizze agevolate a tutti coloro che sono interessati, migliorando l'efficacia dello strumento

Decreta:

Art. 1.

Proroga termini sottoscrizione polizze assicurative agevolate

1. Il termine di sottoscrizione delle polizze assicurative singole e dei certificati per le polizze collettive relativi alle colture a ciclo autunno primaverile e permanenti di cui all'articolo 6 comma 1 lettere *a*) e *b*) del decreto 23 dicembre 2015, richiamato nelle premesse, è differito al 31 maggio 2016.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2016

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1117

16A03954

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «I.C.I.F. - Industria Cooperativa Infissi Felizzano - società cooperativa siglabile ICIF società cooperativa», in Felizzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «I.C.I.F. -Industria cooperativa infissi Felizzano - Società cooperativa siglabile ICIF Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 ottobre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 2.996.269,00, si riscontrano debiti esigibili a breve per € 5.301.993,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I.C.I.F. - Industria cooperativa infissi Felizzano - Società cooperativa siglabile ICIF Società cooperativa», con sede in Felizzano (AL) (codice fiscale n. 00485240063) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

